

OGGETTO: Istituzione di una zona di riposo biologico nella fascia marino-costiera della Sardegna Orientale - Golfo di Orosei.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda il deliberato della Giunta in data 6 u.s. per rendere nota la posizione Ufficiale della Regione sulla proposta di modifica del D.M. 344 del 27.7.1987 (c.d. Decreto Pavan) presentata dal Ministero dell'Ambiente.

L'Assessore Carta richiama l'attenzione della Giunta sulle incidenze della pronuncia del T.A.R. Sardegna sulla legittimità del D.M. prima citato, in accoglimento delle tesi dell'Amministrazione Regionale e degli altri soggetti ricorrenti.

Infatti, venendo a mancare alcune delle misure protezionistiche, l'habitat e le specie presenti risulterebbero privi di tutela efficace, attesi i tempi connessi alla preparazione e promulgazione dei successivi provvedimenti, da emanarsi d'intesa tra Stato e Regione.

Tale evenienza contrasterebbe con i principi generali e gli impegni specifici di protezione dell'ambiente marino perseguiti dall'Assessorato che ha contrapposto alla decretazione statale vizi di procedimento (mancata intesa tra le istituzioni) e di merito (genericità ed indeterminazione temporale e spaziale delle misure di salvaguardia in relazione all'effettività delle finalità perseguite).

E sarebbero certamente compromessi i livelli di qualità delle risorse biologiche dell'area, che hanno beneficiato di un ampio periodo di rispetto, da un rinnovato utilizzo delle stesse dalle attività di pesca e di turismo non sottoposte ad alcuna disciplina e non assistite da adeguati controlli.

Sussistono, prosegue l'Assessore Carta, principi dell'ordinamento regionale che possono consentire la costruzione di un modello di tutela dell'area specificamente ravvisabile nel gruppo di norme che disciplinano la pesca nelle acque territoriali e nel demanio marittimo le cui competenze sono attribuite in via esclusiva alla Regione e che attraggono diverse funzioni sul demanio marittimo ancora esercitate dall'autorità statale.

L'Assessore fa riferimento in modo esplicito al D.P.R. 24.11.1985 n. 1627 ed all'art. 98 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 14.7.1965 n. 963, approvato con il D.P.R. n. 1639 del 1968 che può costituire una forma efficace di protezione e tutela delle risorse biologiche del mare.



La norma citata dispone che il Ministro per la Marina Mercantile (l'Assessore della Difesa dell'Ambiente in virtu' del D.P.R. n. 1627 del 1965) puo' vietare o limitare nel tempo e nei luoghi l'esercizio della pesca, qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che siano riconosciute come aree di riproduzione e di accrescimento di specie marine d'importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

L'area interessata è certamente caratterizzata da tali requisiti come testimoniano in particolare gli studi effettuati dall'Università degli Studi di Cagliari e le indagini promosse dallo stesso Assessorato tramite l'Ufficio Regionale della Fauna.

La misura tuttavia per dispiegare la sua efficacia abbisogna di ulteriori apporti istituzionali di derivazione statale in quanto attiene alla navigazione ed alla nautica da diporto.

In ogni caso dal composito quadro di riferimento costituito dalle diverse opzioni Statali, Regionali e Comunali sulla gestione dell'area, prosegue l'Assessore Carta, e' possibile costruire un modello di gestione, che, nelle prospettive delle future realizzazioni, (Parco Marino) consenta all'Amministrazione Regionale di esercitare nel rispetto delle esigenze di conservazione dell'ambiente e delle aspirazioni socio economiche delle collettività locali quel ruolo istituzionale di spinta e di promozione per l'attuazione di un sistema di aree marine protette.

Per quanto riguarda le eventuali compensazioni delle misure vincolistiche in materia di pesca, potranno soccorrere i premi per gli operatori della pesca a strascico o con reti volanti previsti con la legge sul fermo temporaneo di pesca approvata il giorno 7 luglio e le misure specifiche disposte dall'Assessorato (cap. 05082), mentre adeguati interventi attivi potranno essere previsti a favore delle Amministrazioni Comunali per progetti socialmente utili di gestione del territorio (progetti finalizzati all'occupazione art. 92 e seguenti - finanziaria regionale 1988).

Sulla scorta di tali valutazioni l'Assessore Carta propone alla valutazione della Giunta l'articolazione del sottospecificato provvedimento.



Regione Autonoma della Sardegna

BOZZA DI PROVVEDIMENTO

ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI TUTELA DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELLA COSTA ORIENTALE DELLA SARDEGNA

L'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7.1.1977 n. 1, art. 14;
- VISTA la L.R. 7.3.1956 n. 37;
- VISTO il D.P.R. 24.11.1965 n. 1627, concernente "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale";
- VISTA la legge 14.7.1965 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 14.7.1965 n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2.10.1968 n. 1639;
- CONSIDERATO che occorre procedere all'istituzione e rafforzamento delle misure di salvaguardia degli habitat particolarmente vulnerabile della fascia marina costiera che presentino notevoli suscettibilità per la ricostituzione di risorse ittiche anche di importanza economica e che, viceversa, sono o sono stati interessati da eccessivo sfruttamento;
- VISTI gli studi effettuati nella fascia costiera del Golfo di Orosei dall'Università degli Studi di Cagliari e dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che testimoniano della sussistenza delle condizioni soprarichiamate in vista dell'adozione di azioni organiche di salvaguardia, valorizzazione e gestione dell'area sopra citata
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale in data 19.7.1988.



D E C R E T A

ART. 1)- E' istituita una zona di tutela biologica nel Golfo di Orosei compresa tra Capo Monte Santo ed il promontorio a sud della Caletta di Oddeana, nella fascia di mare dell'estensione di 500 metri al fine di ricostituire gli habitat e favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine anche di importanza economica.

Le coordinate geografiche dei due punti delimitanti l'area di cui al precedente comma sono le seguenti:

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| - CAPO MONTE SANTO | - Latitudine | 40° 04' 06" NORD, |
| | - Longitudine | 09° 44' 00" EST, |
| - Promontorio SUD
CALETTA ODDEANA | - Latitudine | 40° 14' 06" NORD, |
| | - Longitudine | 09° 37' 30" EST. |

ART. 2)- Nella zona di mare indicata nell'articolo precedente e' vietata in ogni tempo qualsiasi attività di pesca sia professionale, sia sportiva. La durata del divieto viene determinata in anni uno a decorrere dalla data del presente decreto.

La stessa in relazione alle azioni organiche che saranno adottate nell'area in esame puo' essere sottoposta a revisione e modifiche.

ART. 3)- Nella zona di mare compresa tra Pedra Longa e Capo Monte Santo la pesca puo' essere esercitata secondo le vigenti disposizioni, nella fascia di 500 m. dalla costa con nasse e reti da posta dietro autorizzazione specifica da rilasciarsi dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente a favore delle imbarcazioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax.

ART. 4)- I contravventori alle norme di cui agli artt. precedenti saranno puniti ai sensi dell'art. 24 e seguenti della legge 14.7.1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima.

ART. 5)- Con successivo provvedimento da adottarsi d'intesa con l'Autorità marittima Statale ed i Comuni interessati saranno disciplinati i transiti e gli accessi agli arenili nella zona di cui al precedente articolo 1).

ART. 6)- Con altro provvedimento saranno altresì definiti le misure di sostegno per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo delle prescrizioni del presente decreto e delle attività connesse di educazione ambientale e di gestione delle risorse nonché gli interventi relativi al ripopolamento ittico ed al mantenimento dei livelli di reddito ed occupativi del settore della pesca.



Regione Autonoma della Sardegna

Inoltre prosegue, l'Assessore Carta, si rende necessario riprendere il dialogo istituzionale con lo Stato e gli Enti Locali per realizzare l'ipotesi di Parco Marino previsto dall'art. 18 della Finanziaria Statale.

Nel contempo ed in tale prospettiva, tuttavia, occorre rappresentare al Ministero le ipotesi di fruizione dell'area e gli indispensabili accordi per la regolamentazione degli accessi ed il controllo.

La Giunta Regionale nel prendere atto le linee d'intervento,

DELIBERA DI APPROVARE

- a)- la bozza di decreto istitutivo della zona di tutela biologica nell'area in esame;
- b)- la richiesta al Ministero della Marina Mercantile della regolamentazione degli accessi e dei controlli secondo il testo di fonogramma allegato alla presente delibera.

Il Coordinatore Generale
Sergio Fiorentino

Il Presidente
Mario Melis